



50125 FIRENZE via San Niccolò 21
tel 055 2340597 fax 055 2346925
www.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it

Comune di GROSIO

VITTORIA

Annulata la sanzione e condannato il Comune a rifondere le spese di tutti i gradi di giudizio

Il Tribunale di Sondrio ha condiviso appieno le censure di illegittimità dell'ordinanza del Comune di Grosio n. 366/2005 ritenendo altresì che revocando il provvedimento, la stessa amministrazione comunale abbia ammesso l'illegittimità dell'ordinanza

Ancora una volta è stata premiata la costanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nonché la professionalità degli Avvocati Marcello Viganò e Assunta Brunetti.

Infatti, il giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio si è concluso con l'annullamento della sanzione e la condanna al Comune a sostenere le spese di tutti i gradi di giudizio.

Con sentenza depositata il 17 agosto 2012, il Tribunale di Sondrio nella persona del Giudice Dr. Luca Fuzio ha:

- annullato il verbale di contestazione emesso dalla Polizia locale di Grosio il 21 ottobre 2006 a carico del camperista nostro associato;
- condannato il Comune di Grosio a pagare la somma complessiva di euro 5.812,00 oltre spese generali, IVA e accessori di legge per l'intero giudizio.

Nella motivazione della sentenza si legge: « . . . la difesa dell'appellante...ha depositato nota con allegata l'ordinanza n. 514 in data 04.06.2012 con la quale il Comune di Grosio ha revocato l'ordinanza n. 366/2005 sulla cui illegittimità si fondava (e si fonda) l'opposizione proposta dallo stesso omissis per privacy avverso il verbale di accertamento n. 130/2006 del 21.10.2006. Ritiene questo Giudice che il venir meno dell'ordinanza n. 366/2005, che costituisce atto presupposto del verbale di accertamento oggetto della presente impugnazione, non possa che comportare la caducazione anche del verbale di accertamento oggetto di impugnazione che in detta ordinanza trovava il proprio fondamento. La richiesta di annullamento del verbale di accertamento avanzata da parte opponente deve, pertanto, essere accolta...la rimozione in autotutela dell'ordinanza n. 366/2005 da parte del Comune di Grosio ha costituito una presa d'atto della illegittimità del provvedimento. Sotto tale profilo, non può non evidenziarsi che anche le censure di illegittimità mosse dall'appellante alla suddetta ordinanza (ndr. sono condivisibili). L'ordinanza è certamente carente sotto il profilo della motivazione, omettendo totalmente di giustificare la esclusione dei soli caravan, autocaravan e autobus dalla circolazione sulla strada Fusino - Eita (la giustificazione è stata fornita dal Comune solo ex post negli atti del presente giudizio e di quelli che lo hanno preceduto). La stessa, inoltre, si sovrappone illegittimamente derogandovi, alla disciplina dettata dal Codice della Strada agli artt. 185 e 15. L'illegittimità dell'ordinanza è stata riconosciuta peraltro anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha diffidato il Comune dal rimuovere la segnaletica di divieto di accesso per caravan e autobus posta all'imbocco della strada (diffida per effetto della quale il Comune di Grosio si è determinato a revocare l'ordinanza medesima). L'appello, pertanto, è fondato nel merito e deve conseguentemente essere annullato il verbale di accertamento della Polizia locale di Grosio n. 130/2006 emesso a carico di omissis per privacy in quanto esecutivo di ordinanza illegittima. Le spese del presente giudizio e quelle dei gradi anteriori vanno liquidate ponendole tutte a carico del Comune di Grosio, in virtù del principio della soccombenza»

L'odissea giudiziaria contro Grosio

La pronuncia del Tribunale di Sondrio giunge finalmente a definire una vicenda giudiziaria aperta nell'ottobre 2006. In quel tempo il camperista ricorreva al Giudice di pace di Tirano chiedendo l'annullamento del verbale con il quale la Polizia Locale di Grosio contestava la violazione dell'art. 6, comma IV, lett. b) del Codice della Strada, perché il veicolo autocaravan di proprietà del ricorrente *"è stato trovato in sosta in località Eita in Valgrosina superando la località Fusino oltre la quale la segnaletica vieta il transito alle autocaravan"*.

Tra i motivi del ricorso al Giudice di Pace: l'illegittimità dell'ordinanza n. 336/2005 con la quale il Comune di Grosio vietava il transito alle autocaravan nella zona oggetto di accertamento.

Il Giudice di Pace, trascurando i motivi di ricorso, confermava il verbale impugnato e la legittimità dell'ordinanza comunale di cui si denunciava l'eclatante difetto di motivazione e l'eccesso di potere.

La sentenza era impugnata avanti al Tribunale di Sondrio che respingeva l'appello ritenendo la pronuncia di primo grado *"condivisibile e ben motivata"* e confermando altresì la legittimità dell'ordinanza del Comune di Grosio. Tutto ciò a dispetto di quell'obbligo di motivazione la cui violazione impedisce al cittadino di comprendere l'iter logico attraverso il quale il potere - amministrativo o giurisdizionale - viene amministrato.

L'ingiusta ed erronea sentenza del Tribunale di Sondrio era impugnata con ricorso alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e con l'ordinanza n. 14014/2011 così pronunciava: *"alle articolate deduzioni dell'appellante sulla illegittimità dell'ordinanza impositiva del divieto di transito...il Tribunale ha risposto con la tautologica affermazione che "l'ordinanza appare in sé legittima e ben motivata" e con il generico e criptico rilievo che "nel merito, questo giudice non può certo sindacare le scelte del Comune e la strategia seguita per la regolamentazione del traffico locale" (salvo peraltro affermare, immediatamente dopo, che il provvedimento, comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente particolare, quale la val Grosina, appare pienamente condivisibile)". Tali affermazioni non superano la soglia della mera apparenza di motivazione"*.

Così concludendo la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale di Sondrio affinché si pronunciasse nuovamente in merito alla riforma della sentenza del Giudice di Pace di Tirano.

I consulenti legali dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, nell'interesse del camperista, riassumevano la causa dinanzi al Tribunale di Sondrio.

All'udienza del 7 marzo 2012 l'Avv. Marcello Viganò e l'Avv. Assunta Brunetti discutevano il merito della vicenda dinanzi al Giudice Dott. Luca Fuzio evidenziando l'illegittimità dell'ordinanza del Comune di Grosio n. 336 del 12 luglio 2005 istitutiva del divieto di transito e di sosta per caravan, autocaravan e autobus appartenenti alle categorie M2 e M3 oltre la diga di Fusino verso Eita e oltre la Chiesa di Fusino verso la Valdisacco.

Con sentenza depositata il 17 agosto 2012 il Giudice del Tribunale di Sondrio annullava il verbale di contestazione elevata dalla Polizia locale di Grosio il 21 ottobre 2006 e condannava il Comune di Grosio alle spese dell'intero giudizio di cui:

- 1.612,00 euro per il giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale di Sondrio;
- 1.000,00 euro per il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Tirano;
- 1.200,00 euro per il giudizio d'appello dinanzi al Tribunale di Sondrio;
- 2.000,00 euro per il giudizio di Cassazione;
- spese generali e accessori di legge.

A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

AI CAMPERISTI IL COMPITO DI segnalarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* nonché associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze e/o ricorsi.

ARTICOLI

INCAMPER numero 144 del 2012, pagina 72 e 73.

Per leggerlo aprire: http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=144&startPage=74

UN CAMPERISTA CI PONE DOMANDE DI GRANDE ATTUALITÀ

8 settembre 2012

Da: ... omissis per la privacy_fausto@libero.it

A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: R: CAMPERISTI, LA LEGGE PREVALE: Annullata la sanzione e condannato il Comune di GROSIO a rifondere le spese di tutti i gradi di giudizio

Ancora una volta i miei più vivaci complimenti per la vittoria ottenuta. C'è però una domanda alla quale vorrei tanto risposta.

Perché non vengono sanzionati anche il giudice di pace ed il giudice di Sondrio per il loro errore?

Perché davanti a un errore palese questi magistrati ne escono indenni e a pagare sono sempre, direttamente o indirettamente, i cittadini?

È facile emettere sentenze errate e poi, davanti alla perseveranza di un cittadino, annullarle o ribaltarle sapendo che tanto loro non saranno mai chiamati in causa.

Cordialmente, Fausto

LE RISPOSTE

Prima di tutto occorre prendere atto che alla maggioranza degli italiani manca il senso civico, che si esercita giorno per giorno e che determina, di conseguenza, un mutamento nelle leggi e nella loro applicazione. Questo fa sì che non ci siano leggi adeguate a punire, subito e in modo esemplare, coloro che delinquono e chi svolge - pagato mese dopo mese dai cittadini - con cialtroneria e/o interesse privato il lavoro in una Pubblica Amministrazione. A tutti il compito di cambiare gli italiani, trasformandoli da sudditi che si lagnano in cittadini attivi. Questo vale anche per i camperisti. Infatti, i risultati che via via si conseguono, arrivano solo grazie a circa 20.000 equipaggi che anno dopo anno danno fiducia e sostegno all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con il loro vitale contributo sociale (35 euro l'anno: nemmeno 10 centesimi il giorno). In sintesi, 20.000 equipaggi "attivi" e 200.000 che stanno a guardare; salvo poi lamentarsi per l'emanazione di ordinanze in violazione di legge con relativi divieti e sbarre *anticamper*.

Venendo ai Giudici (il Giudice di Pace e il primo Giudice di Appello): è palese la loro impreparazione perché sul tema della circolazione e sosta delle autocaravan risale al 1986 il primo intervento di un Ministro della Repubblica. Ma questo non è stato che il primo di tanti successivi passi per l'affermazione di una norma in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nonché per la sua corretta applicazione. Infatti, per far valere i propri diritti, i camperisti si sono dovuti organizzare in Associazione per far varare nel 1991 la Legge n. 336 che disciplina la figura dell'autocaravan e la relativa circolazione e sosta. Legge recepita in toto nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Ma quanto detto non è bastato a molti Giudici, tanto che, come Associazione siamo dovuti intervenire giorno dopo giorno affinché la legge fosse trattata e ricordata in Direttive interministeriali, in innumerevoli corrispondenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in decine di diffide firmate dai Ministri in carica e

dirette al Sindaco di turno per fargli revocare ordinanze in violazione di legge e rimuovere le segnaletiche stradali e le sbarre *anticamper*.

Oggi, prima la Cassazione e poi il secondo Giudice di Appello hanno fatto giustizia ma è bene ricordare che un cittadino medio non avrebbe potuto ricevere simile giustizia per i tempi e per i costi che essa comporta. Infatti, giustizia è arrivata solo perché è intervenuta l'Associazione con i propri consulenti legali e con le proprie risorse economiche.

Non solo, ma se il Sindaco di Grosio impugnerà la sentenza del Tribunale di Sondrio, ci vorranno anni, soldi e legali competenti per chiarire ai Giudici che saranno investiti, le ragioni dei nostri diritti e questo può accadere solo se anno dopo anno i camperisti verseranno il loro contributo contribuendo all'esistenza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

I nostri consulenti legali, una volta acquisita l'ultima sentenza, se vi saranno gli estremi della responsabilità civile e disciplinare dei magistrati, provvederanno a segnalare il comportamento di detti Giudici agli organi competenti affinché attivino i dovuti provvedimenti.

La nostra esperienza maturata anno dopo anno davanti ai Giudici di Pace ci ha convinti che la figura del Giudice di Pace molto spesso non è all'altezza del ruolo che riveste, considerando che nell'ambito del processo è di fondamentale importanza disporre di giudici di primo grado professionalmente preparati. Purtroppo ci sono Giudici di Pace che fanno bene il loro lavoro perché seguono le regole mentre ci sono Giudici di Pace con poca professionalità ma che, seppur segnalati alle competenti autorità, non sono stati mai sanzionati.

Per quanto detto, è necessario che i preposti a legiferare, quei cittadini che abbiamo eletto a rappresentarci al Parlamento, emanino norme per:

- eliminare la figura del Giudice di Pace: un giudice onorario non preparato adeguatamente e che costituisce un costo inaccettabile, specialmente durante una crisi economica;
- procedere all'assunzione di Giudici togati perché, oltre a elevare il livello qualitativo, questo investimento, soprattutto in questo periodo di crisi economica, potrà rivelarsi un buon contributo per l'occupazione;
- snellire il procedimento per l'accertamento della responsabilità civile e disciplinare del magistrato previsto oggi dalla legge 117/1988 e dal decreto legislativo 109/2006;
- riformulare alcune ipotesi di responsabilità del magistrato;
- emanare una Legge affinché, come nella Sanità riguardo al personale medico, l'organizzazione dei Tribunali non sia svolta da magistrati ma da personale del Ministero della Giustizia. In sintesi, gli orari di presenza, i carichi di lavoro, i tempi entro i quali un carico di lavoro dev'essere eseguito, l'utilizzo delle attrezzature, l'organizzazione del personale di supporto ai magistrati, devono essere svolti dal personale del Ministero della Giustizia.

In conclusione, se in questo secolo non ci attiveremo per cambiare il diritto e l'organizzazione della macchina della Giustizia, non potremo poi lamentarci se la parola GIUSTIZIA non corrisponderà alle sentenze che saranno via via emesse.

A leggervi, *Pier Luigi Ciolli*



50125 FIRENZE via San Niccolò 21
tel 055 2340597 fax 055 2346925
www.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it